

**Concessione dello sfruttamento di acqua minerale naturale delle fonti  
“Madonna dell’Assunta” e “Terme di Pigna Oligominerale”, site nel  
Comune di Pigna (IM), di ettari 1,24 per anni venti.**

**Disciplinare di Concessione**

**Tra**

La Regione Liguria, con sede in Genova, Via Fieschi, 15 c.f. 00849050109  
rappresentata in questo atto da ....., nella Sua qualità di  
Dirigente del Settore Amministrazione Generale, in forza della D.G.R. n.  
1387 in data 06/11/2014;

**e**

La Società....., con sede in ....., Via ..... C.F./P.I.  
..... rappresentata in questo atto dal ....., residente in  
..... Via ....., C.F. ...., nella Sua qualità

**Premesso che:**

- con Decreto dirigenziale n ..... veniva indetta una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento della concessione dello sfruttamento di acqua minerale naturale delle fonti “Madonna dell’Assunta” e “Terme di Pigna Oligominerale”, site nel Comune di Pigna (IM), di ettari 1,24 per anni venti;
- con Decreto dirigenziale n .....veniva aggiudicata la procedura ad evidenza pubblica di cui sopra alla ....., con sede in ....., Via ....., C.F. .... ;

**Richiamati:**

- la Legge regionale 7 febbraio 2012, n. 2;

- Regolamento regionale 8 marzo 2013, n. 1;

Le Parti, come sopra rappresentate, in conformità ai documenti di gara di cui alla citata procedura ad evidenza pubblica, indetta con Decreto dirigenziale n. , il cui contenuto è qui integralmente richiamato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stabiliscono quanto segue:

### **Articolo 1 - Oggetto**

1. Il presente disciplinare di concessione ha ad oggetto l'assegnazione della concessione dello sfruttamento di acqua minerale naturale delle fonti "Madonna dell'Assunta" e "Terme di Pigna Oligominerale", site nel Comune di Pigna (IM);
2. La concessione viene rilasciata per un'area di 1,24 ettari. La superficie della concessione è individuata sulla planimetria allegata al presente atto.
3. Il concessionario dichiara di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sull'esercizio della concessione, di aver preso visione dei luoghi e dei beni pertinenziali e di aver ritenuto possibile l'esercizio della concessione.
4. Le parti richiamano espressamente quanto contenuto nell'offerta presentata dalla in sede di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente disciplinare, agli atti della Regione Liguria e che viene espressamente ritenuto vincolante dal concessionario.
5. L'attività oggetto della concessione è svolta dal concessionario in piena autonomia organizzativa e gestionale, ferma l'osservanza della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente e delle prescrizioni imposte dalla Regione Liguria.

6. Il concessionario si assume totalmente il rischio di impresa, manlevando la Regione da qualsiasi responsabilità contrattuale od extracontrattuale che potrebbe derivare dall'esercizio dell'attività di coltivazione del giacimento.

#### **Art. 2 - Durata della concessione**

1. La durata della concessione mineraria rilasciata è determinata in anni 20 (venti).
2. Il termine decorre dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare.
3. Il rapporto non è rinnovabile in nessun caso e non è cedibile né in tutto né in parte, fatto salvo quanto previsto dal comma 10 dell'art. 22 della Legge regionale 7 febbraio 2012, n. 2.

#### **Art. 3 - Autorizzazione per imbottigliamento e vendita**

1. La Regione Liguria, per quanto di sua competenza, rilascia contestualmente la concessione di sfruttamento del giacimento di acqua minerale e l'autorizzazione all'apertura dello stabilimento per l'imbottigliamento e la vendita di acqua minerale.
2. L'efficacia dell'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata all'accertamento da parte della competente ASL, su richiesta e a spese dell'interessato, della conformità delle strutture nonché all'accertamento mediante analisi di laboratorio della igienicità del prodotto e al rispetto di ogni normativa statale e regionale vigente in materia.

#### **Art. 4 - Pertinenze**

1. Al concessionario è riconosciuto il diritto di utilizzare i beni pertinenziali del giacimento, individuati ai sensi dell'art. 24 della L.R. 7 febbraio 2012, n. 2 e ss.mm.ii. e con eventuali oneri a carico del concessionario.

### **Art. 5 - Obblighi del concessionario**

1. Il concessionario è tenuto, a pena di decadenza, a conformarsi alla normativa vigente in materia mineraria ed al rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 33/1977 per quanto vigente, alla legge regionale n. 2/2012 ed al regolamento regionale n. 1/2013.

Il concessionario è tenuto, altresì, ad adempiere alle prescrizioni indicate nel presente disciplinare e ad ogni altra prescrizione data dall'Amministrazione regionale per il buon governo del giacimento minerario.

2. In particolare, il concessionario è tenuto, entro sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione:

- a) ad avviare tutte le procedure e le domande per riattivare l'autorizzazione ministeriale per il riconoscimento dell'acqua;
- b) ad avviare tutte le procedure, le domande e le relative autorizzazioni per la disponibilità di un manufatto idoneo a svolgere le funzioni di stabilimento per l'imbottigliamento e la commercializzazione dell'acqua minerale estratta.

E successivamente al rilascio delle autorizzazioni ministeriali e alla realizzazione dello stabilimento, ulteriori sei mesi per:

- c) avviare il programma generale di coltivazione presentato in sede di gara;
- d) inviare alla Regione Liguria, i certificati delle analisi fisiche, chimico-fisiche, batteriologiche, farmacologiche e cliniche, effettuate presso laboratori ed istituti abilitati.

3. Il concessionario è tenuto, inoltre:

- a) a corrispondere alla Regione Liguria il canone di cui all'art. 22, comma 6, della L.R. n. 2/2012 e ss.mm.ii. nonché il diritto proporzionale annuo

previsto dalla medesima norma;

b) ad inviare alla Regione Liguria, entro l'ultimo trimestre di ogni anno, il programma dei lavori previsto per l'anno successivo ed il consuntivo dei lavori eseguiti nell'anno di riferimento;

c) ad eseguire, ogni sei mesi, alla eventuale presenza di un dipendente della Regione, la misura della portata delle singole sorgenti;

d) ad effettuare tutte le analisi secondo le norme vigenti che disciplinano le acque minerali e termali;

e) a comunicare periodicamente alla Regione i dati statistici e le informazioni che venissero richieste, nonché a fornire ai dipendenti regionali incaricati i mezzi necessari ad ispezionare i luoghi dei lavori;

f) ad osservare la normativa vigente in materia igienico-sanitaria;

g) a dare applicazione a quanto previsto dal Regolamento Regionale 8 marzo 2013, n. 1, art. 10 con particolare attenzione a quanto previsto dai commi 9 e 11.

4. La concessione deve essere tenuta costantemente in attività, salvo che la Giunta regionale ne autorizzi la sospensione o l'utilizzazione parziale. Il concessionario risponde di fronte alla Regione della regolare manutenzione del bene oggetto della concessione anche durante il periodo di eventuale sospensione dell'attività.

5. Qualsiasi variazione dello Statuto sociale e della composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere formalmente comunicato alla Regione Liguria, nel termine di trenta giorni.

#### **Art. 6 - Autorizzazione sanitaria**

1. L'autorizzazione sanitaria, concernente l'apertura dello stabilimento per l'imbottigliamento e la commercializzazione dell'acqua minerale

proveniente dalle sorgenti captate all'interno della concessione mineraria, deve essere richiesta dal concessionario all'Autorità competente entro 60 (sessanta) giorni, dalla rilascio delle autorizzazioni ministeriali e dalla realizzazione dello stabilimento. L'imbottigliamento dell'acqua minerale potrà avvenire solo quando il concessionario sarà in possesso di tutte le idonee certificazioni in materia igienico - sanitaria.

2. Ogni eventuale cambiamento del responsabile igienico-sanitario deve essere formalmente comunicato all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente ed alla Regione Liguria.

#### **Art. 7 - Cessazione della concessione**

1. La concessione cessa, ai sensi dell'articolo 25 della L.R. n. 2/2012:
  - a) per scadenza del termine;
  - b) per rinuncia;
  - c) per decadenza;
  - d) per revoca.
2. Al termine della concessione, per qualunque causa determinato, il concessionario deve consegnare alla Regione il bene oggetto della concessione e le relative pertinenze.
3. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione deve inoltrare apposita istanza alla Giunta regionale, senza apporvi condizione alcuna. Sulla rinuncia provvede la Giunta regionale entro tre mesi dalla presentazione dell'istanza. In caso di rinuncia il concessionario non ha diritto ad alcun rimborso, compenso o indennità da parte della Regione, compresa la quota residua del canone corrisposto.
4. La Giunta regionale può pronunciare la decadenza del concessionario

quando questi:

- a. non adempia agli obblighi imposti con l'atto di concessione;
- b. non abbia osservato una o più disposizioni contenute nella normativa di settore;
- c. non possenga più i requisiti di capacità tecnico-economica a condurre l'impresa;
- d. subisca la revoca dell'autorizzazione sanitaria per l'apertura dello stabilimento di imbottigliamento e vendita dell'acqua minerale.

5. La decadenza della concessione è pronunciata nei casi e secondo le modalità indicate dalla legge regionale n. 2/2012. In particolare è facoltà della Regione pronunciare la decadenza qualora il concessionario, dopo formale richiamo, non ottemperi dopo 20 (venti) giorni agli obblighi e divieti di cui agli atti di gara. In caso di decadenza, il concessionario non ha diritto ad alcun rimborso, compenso o indennità da parte della Regione, compresa la quota residua del canone corrisposto.

6. La concessione può essere revocata per sopravvenute ragioni di interesse pubblico con provvedimento motivato della Giunta regionale da comunicare con preavviso di 180 giorni al concessionario. Con tale provvedimento è determinata anche l'indennità dovuta al concessionario, commisurata agli investimenti effettuati e non ammortizzati come da risultanze fiscali del concessionario. Nessun altro tipo di compenso ed indennizzo spetterà al medesimo.

#### **Art. 8 - Rapporti con i terzi**

1. Il concessionario è tenuto a notificare, a sue cura e spese, il provvedimento di concessione ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.R. n. 33/1977, ai

proprietari ed ai possessori dei fondi interessati dall'area della concessione medesima, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione.

2. Il concessionario è tenuto, altresì, a risarcire ogni danno derivante a terzi dall'esercizio dell'attività mineraria. A tal fine, il concessionario è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con un massimale non inferiore a 3.000.000,00 (cinquemilioni/00) di euro.

3. La concessione viene rilasciata senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

#### **Art. 9 - Pubblicità immobiliare**

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 21, comma 1 della L.R. n. 33/1977 citata, il presente disciplinare di concessione, con annessa planimetria dell'area della concessione, deve essere trascritto - a cura del concessionario - presso la conservatoria dei registri immobiliari territorialmente competente.

2. Gli oneri della trascrizione sono a carico del concessionario il quale, entro tre mesi dalla data di decorrenza del disciplinare di concessione, dovrà far pervenire alla Regione Liguria - Settore Amministrazione Generale copia autenticata della nota certificante l'eseguita trascrizione.

#### **Art. 10 - Oneri economici**

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Liguria l'importo di **euro 1.666,09.=** (milleseicentosessantasei/09), a titolo di tassa sulle concessioni regionali nonché - a norma dell'art. 22 della L. R. n. 2/2012, citata - il canone annuo anticipato di euro 1.800,00= (milleottocento/00), pari ad euro 45 (trenta/00) per ettaro o frazione di esso, compreso nell'area della



concessione.

2. Il canone annuo sarà adeguato in relazione alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativi al periodo intercorso.

3. Il concessionario è tenuto ad inviare tempestivamente al Settore Amministrazione Generale della Regione Liguria, la documentazione attestante l'avvenuto pagamento del canone annuo. Il canone annuo deve essere corrisposto entro il primo trimestre dell'annualità di riferimento.

4. Il concessionario deve provare di aver corrisposto la somma dovuta al proprietario dei beni pertinenziali del giacimento minerario, mediante tempestiva presentazione alla Regione Liguria, della relativa quietanza di pagamento.

5. Gli oneri economici relativi alla registrazione del contratto di concessione sono a carico del concessionario.

#### **Art. 11 - Cauzione**

1. Il concessionario, a garanzia degli obblighi assunti derivanti dalla concessione, ha depositato cauzione definitiva pari al dieci per cento dei canoni dovuti per l'intero durata della concessione. Detta cauzione è costituita a favore della Regione Liguria mediante cauzione o fideiussione secondo le modalità di cui all'art. 93. Non è ammessa riduzione della cauzione.

2. Lo svincolo della cauzione sarà subordinato all'adempimento di tutti gli obblighi cui la stessa si riferisce.

3. Resta convenuto che, qualora si verificassero le circostanze di cui all'art. 7, comma 1, lett. b) e c) si procederà, senza bisogno di diffida o procedimento

giudiziario, all'incameramento di detto deposito cauzionale, incameramento al quale il concessionario presta il suo consenso, fermo restando il diritto della Regione al risarcimento dei maggiori danni. La Regione, per il completo soddisfacimento del suo credito, potrà inoltre procedere all'incameramento, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario, anche degli interessi maturati e non riscossi.

4. Qualora l'Amministrazione proceda all'incameramento anche parziale della cauzione, il concessionario dovrà prontamente provvedere alla reintegrazione della medesima.

#### **Art. 12 - Foro competente**

1. Per qualsiasi controversia che emergesse in ordine all'applicazione ed interpretazione del presente disciplinare, è competente in via esclusiva il foro di Genova.

#### **Art. 13 - Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare di concessione, si rinvia alla normativa vigente nazionale e regionale in materia di acque minerali e di beni pubblici.

2. Le parti rinviando ogni altra pattuizione e/o disposizione a quanto contenuto nella Legge regionale n. 2/2012 e nel Regolamento regionale n. 1/2013.

Genova,